



**PROGRAMMA “ICSC GRANTS”
PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA E
INNOVAZIONE A VALERE SUI CONTRIBUTI ORDINARI ex
Art. 3, comma 5 DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE**

**“Centro Nazionale di Ricerca in
High Performance Computing, Big Data and Quantum
Computing”**

Premesso che:

- il Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data and Quantum Computing (di seguito anche “Fondazione”, “Centro Nazionale” o “ICSC”) è stato costituito nell’ambito del Programma “Centro Nazionale”, finanziato a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in attuazione del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 3138 del 16 dicembre 2021, quale Hub nazionale per lo sviluppo di attività di ricerca e innovazione nei settori dell’High Performance Computing, dei Big Data, del Quantum Computing e dell’Intelligenza Artificiale;
- il Programma PNRR è prossimo alla conclusione delle attività progettuali e delle relative fasi di rendicontazione, rendendosi necessario assicurare la continuità e il consolidamento delle infrastrutture, delle competenze, dei partenariati pubblico-privati e delle traiettorie scientifiche e tecnologiche avviate;
- la Fondazione prosegue la propria attività oltre la conclusione formale del PNRR, perseguendo finalità di sviluppo, valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria nel medio-lungo periodo;
- la legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha previsto un Fondo destinato al sostegno dei Centri Nazionali e dei Partenariati Estesi al termine del periodo di attuazione del PNRR, demandando a successivo decreto ministeriale la definizione degli indicatori chiave di prestazione e delle modalità di riparto delle risorse;
- con Decreto Ministeriale 19 maggio 2025, n. 398, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha definito gli indicatori di performance e i criteri di accesso al riparto delle risorse per gli anni 2027 e 2028, finalizzati al consolidamento e alla sostenibilità dei Centri Nazionali;
- in tale contesto, la Fondazione intende adottare un programma interno volto a rafforzare la propria capacità di attrazione di risorse, il coinvolgimento strutturato di soggetti pubblici e privati, l’impatto economico e sociale delle attività di ricerca e innovazione e la valorizzazione dei risultati scientifici e tecnologici, anche in funzione del conseguimento degli indicatori previsti dalla normativa sopra richiamata;
- ai sensi dell’art. 3, comma 5, dello Statuto, i contributi ordinari versati dai Membri possono essere destinati, oltre che alla copertura delle spese generali e di funzionamento, alla realizzazione di progetti deliberati dal Consiglio di amministrazione;
- in attuazione del suddetto art. 3, comma 5, dello Statuto, il Consiglio di amministrazione ha deliberato, in data 15 aprile 2026, l’attivazione del programma interno “ICSC Grants”, quale strumento strategico di consolidamento e sviluppo nella fase di transizione post-PNRR, destinando allo stesso una quota dei contributi ordinari, nei limiti delle disponibilità patrimoniali della Fondazione e delle determinazioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 1 – Finalità

1. La presente procedura disciplina le modalità di selezione e finanziamento, nell’ambito del programma interno “ICSC Grants”, di progetti di ricerca e innovazione coerenti con gli scopi istituzionali della Fondazione e con le traiettorie scientifiche e tecnologiche sviluppate nell’ambito del Programma “Centro Nazionale” finanziato dal PNRR.
2. L’iniziativa è finalizzata a:
 - assicurare la continuità e il consolidamento delle attività avviate nel periodo di attuazione del PNRR;
 - rafforzare il posizionamento scientifico e tecnologico della Fondazione nei settori dell’High Performance Computing, dei Big Data, del Quantum Computing e dell’Intelligenza Artificiale;
 - promuovere il coinvolgimento strutturato e qualificato di soggetti pubblici e privati, favorendo collaborazioni orientate alla valorizzazione della ricerca e dell’innovazione;
 - incrementare la capacità della Fondazione di attrarre risorse aggiuntive, generare impatti economici e sociali e contribuire alla sostenibilità economico-finanziaria nel medio-lungo periodo.
3. I progetti finanziati dovranno contribuire al rafforzamento della capacità operativa, dell’impatto scientifico, tecnologico ed economico della Fondazione, anche in funzione del conseguimento degli obiettivi e degli indicatori di performance previsti dalla normativa nazionale vigente in materia di sostegno e consolidamento delle iniziative sistemiche della Missione 4, Componente 2 del PNRR e delle relative misure di continuità.

Articolo 2 – Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda esclusivamente i Membri della Fondazione che risultino in regola con gli obblighi statutari e contributivi. Tali condizioni devono permanere per tutta la durata del finanziamento; il venir meno delle stesse potrà comportare la sospensione o la revoca, totale o parziale, del contributo concesso.
2. La proposta progettuale può essere presentata solo dai Fondatori Proponenti appartenenti alle categorie di cui all’art. 4 dello Statuto, che assumono il ruolo di Soggetto Capofila. Il Capofila è il soggetto che presenta la proposta e che funge da referente unico nei confronti della Fondazione per tutti gli adempimenti relativi alla candidatura e alla concessione del finanziamento.
3. I Fondatori Partecipanti possono partecipare al progetto in qualità di partner, nel rispetto delle condizioni previste dalla presente procedura.

4. I progetti devono prevedere il coinvolgimento di almeno due soggetti appartenenti alla compagine della Fondazione, pubblici e/o privati.
5. Ferma restando la titolarità della proposta in capo ai Fondatori Proponenti, è ammessa la partecipazione al progetto di ulteriori soggetti esterni, pubblici o privati, purché il loro coinvolgimento sia funzionale e indispensabile al perseguimento degli obiettivi progettuali e coerente con le finalità del Programma.
6. In particolare, possono essere coinvolti soggetti beneficiari dei Bandi a Cascata (BAC) promossi dal Centro Nazionale, qualora la loro partecipazione risulti coerente con le traiettorie scientifiche e tecnologiche della Fondazione.
7. L'ammontare complessivo del finanziamento riconoscibile ai soggetti esterni non può superare, complessivamente, il 20% del finanziamento richiesto nell'ambito di ciascun progetto.

Articolo 3 – Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili al finanziamento progetti di ricerca e innovazione coerenti con gli scopi istituzionali della Fondazione e con le traiettorie scientifiche e tecnologiche sviluppate nell'ambito del Centro Nazionale, con particolare riferimento ai settori dell'High Performance Computing, dei Big Data, del Quantum Computing e dell'Intelligenza Artificiale e alle loro applicazioni nei principali ambiti scientifici, tecnologici e industriali.
2. Le proposte progettuali devono altresì valorizzare l'utilizzo delle infrastrutture, delle competenze e delle tecnologie abilitanti proprie della Fondazione, evidenziandone il contributo innovativo e il valore aggiunto.

Articolo 4 – Durata del progetto

1. I progetti ammessi a finanziamento dovranno avere una durata compresa tra un minimo di 12 mesi e un massimo di 36 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Lettera di assegnazione.
2. Il finanziamento concesso nell'ambito della presente procedura potrà coprire, in tutto o in parte, una o più fasi progettuali ricomprese nel periodo di durata indicato al comma 1.
3. Le proposte progettuali dovranno essere strutturate in modo da prevedere obiettivi, risultati intermedi e deliverable misurabili già nella fase iniziale di attuazione, assicurando un impatto verificabile nel periodo di transizione post-PNRR.

4. Resta ferma la possibilità che i progetti, ove coerenti con le priorità strategiche della Fondazione, possono essere oggetto di ulteriori forme di sostegno finanziario, limitatamente alle componenti di costo non già coperte dal finanziamento erogato dalla Fondazione e nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili, senza che ciò costituisca diritto o aspettativa in capo ai Soggetti Beneficiari.
5. Eventuali richieste di proroga dovranno essere motivate e saranno valutate dalla Fondazione.

Articolo 5 – Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria della presente procedura è a valere sui contributi ordinari destinati allo scopo, nei limiti delle disponibilità patrimoniali della Fondazione e secondo quanto sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione e assegnazione dei finanziamenti.
2. La presente procedura costituisce un’iniziativa della Fondazione volta a sostenere progetti di ricerca e innovazione promossi dai propri Membri, finalizzata a favorire la continuità e lo sviluppo delle attività scientifiche e tecnologiche del Centro Nazionale nel periodo successivo alla conclusione del Programma PNRR.
3. I progetti saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine della graduatoria approvata dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il finanziamento è concesso nella forma di contributo a fondo perduto, a copertura totale o parziale dei costi ammissibili di progetto, secondo quanto determinato all’esito della valutazione tecnico-scientifica e della sostenibilità finanziaria complessiva del programma.
5. In caso di finanziamento parziale rispetto al costo complessivo del progetto, resta a carico dei Soggetti Beneficiari, previa accettazione del finanziamento parziale, la copertura della quota non finanziata. La concessione del finanziamento è in ogni caso subordinata alla presentazione degli stati di avanzamento delle attività progettuali e della rendicontazione delle spese sostenute, nelle modalità che verranno definite nella Lettera di assegnazione, secondo quanto indicato all’art. 10 - Erogazione del finanziamento.
6. I soggetti proponenti possono prevedere forme di co-finanziamento del progetto mediante risorse proprie o provenienti da altre fonti di finanziamento, pubbliche o private, purché compatibili con la normativa vigente e nel rispetto del principio di assenza di doppio finanziamento. L’eventuale co-finanziamento dovrà essere chiaramente indicato nella proposta progettuale.

Articolo 6 – Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili al finanziamento le spese direttamente imputabili al progetto, effettivamente sostenute dai Soggetti Beneficiari nel periodo di eleggibilità e strettamente correlate alla realizzazione delle attività approvate.
2. In particolare, sono ammissibili le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. spese di personale impiegato nelle attività progettuali;
 - b. costi per l'acquisizione di beni, servizi e consulenze;
 - c. costi per l'utilizzo o l'accesso a infrastrutture di ricerca, attrezzature e piattaforme tecnologiche;
 - d. costi per attività di sperimentazione, validazione, prototipazione e dimostrazione.
3. Non sono ammissibili costi relativi all'utilizzo o all'accesso a infrastrutture, attrezzature, piattaforme tecnologiche o dataset già nella disponibilità del Centro Nazionale e accessibili ai Membri attraverso i meccanismi ordinari di accesso alle risorse (RAC).
4. Non sono ammissibili spese per missioni o trasferte connesse alle attività progettuali.
5. Non sono ammissibili al finanziamento attività il cui obiettivo principale o prevalente sia la comunicazione, la promozione, la disseminazione o il coinvolgimento di pubblico esterno, che saranno, in accordo con i Soggetti Beneficiari, curate direttamente dalla Fondazione.
6. Non sono altresì ammissibili:
 - a. spese per assistenza o segreteria amministrativa;
 - b. consulenze fiscali, tributarie o di natura commercialistica;
 - c. consulenze del lavoro;
 - d. consulenze legali giudiziali o attività contenziosa;
 - e. attività di rendicontazione;
 - f. costi relativi al funzionamento degli organi societari;
 - g. ulteriori spese riconducibili al funzionamento ordinario delle strutture dei soggetti partecipanti.
7. Qualora il progetto preveda l'acquisizione di beni, dataset, attrezzature o infrastrutture ritenuti strategici per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, quest'ultima si riserva la facoltà di valutarne l'acquisto diretto, al fine di metterli a disposizione dell'intera compagine dei Membri nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Non sono in ogni caso ammissibili:

- a. spese prive di diretta connessione con le attività progettuali approvate;
- b. spese sostenute al di fuori del periodo di eleggibilità;

- c. costi già finanziati a valere su altre fonti pubbliche o private (divieto di doppio finanziamento).
8. Le spese dovranno essere documentate, tracciabili e conformi ai principi di pertinenza, congruità e proporzionalità rispetto alle attività progettuali approvate.
9. Ulteriori indicazioni operative in materia di ammissibilità delle spese potranno essere disciplinate nella Lettera di assegnazione o in apposite Linee guida adottate dalla Fondazione.

Articolo 7 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. I Soggetti Proponenti sono tenuti a presentare la propria domanda di partecipazione allegando la seguente documentazione, secondo i termini e le modalità che la Fondazione stabilirà e comunicherà di volta in volta:
 - a. Domanda di partecipazione, secondo il modello di cui all'**Allegato A**;
 - b. Scheda Progetto, secondo il modello di cui all'**Allegato B**;
 - c. Budget di previsione, secondo il modello di cui all'**Allegato C**;
 - d. Dichiarazione attestante il rispetto dei principi etici, secondo il modello di cui all'**Allegato D**;
 - e. Dichiarazione relativamente al rispetto del principio “Do No Significant Harm” (DNSH), secondo il modello di cui all'**Allegato E**.
2. Le domande pervenute al di fuori dei termini indicati non saranno prese in considerazione e non saranno ammesse alla fase istruttoria di valutazione.

Articolo 8 – Processo di selezione e formazione della graduatoria

1. Il processo di selezione delle proposte progettuali si articola nelle seguenti fasi:
 - a) verifica dei requisiti di ricevibilità;
 - b) valutazione tecnico-scientifica;
 - c) approvazione della graduatoria definitiva e assegnazione dei contributi.
2. La verifica dei requisiti di ricevibilità è svolta dalla Fondazione ICSC ed è finalizzata ad accertare che la documentazione presentata dal Soggetto Proponente:
 - sia pervenuta nei termini e secondo le modalità indicate dalla Fondazione;
 - risulti completa, regolarmente compilata e firmata digitalmente.
3. Qualora la domanda risulti incompleta o presenti irregolarità formali non sostanziali, la Fondazione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti, che dovranno essere trasmessi secondo i termini indicati dalla Fondazione, oltre i quali, la domanda non sarà ammessa alla fase di valutazione.

4. La valutazione tecnico-scientifica delle proposte ammissibili è affidata ad una Commissione di Valutazione composta da:
 - l'Innovation Manager della Fondazione;
 - il Research Manager della Fondazione;
 - n. 3 (tre) esperti esterni indipendenti di comprovata esperienza e competenza nei settori scientifici e tecnologici attinenti allo scopo istituzionale della Fondazione.

5. I componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interesse rispetto alle proposte progettuali presentate e ad astenersi dalla valutazione delle iniziative in relazione alle quali sussista un interesse diretto o indiretto.

6. La Commissione procede alla valutazione delle proposte sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, attribuendo i relativi punteggi e formulando la graduatoria delle iniziative ammissibili al finanziamento.

7. La graduatoria è trasmessa al Consiglio di amministrazione per le determinazioni di competenza.

8. Il Consiglio di amministrazione approva la graduatoria definitiva e delibera l'assegnazione dei contributi.

Articolo 9 – Criteri di valutazione

1. La Commissione di Valutazione procede alla valutazione delle proposte progettuali sulla base dei criteri di seguito indicati, per un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti.

2. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, ciascun progetto dovrà conseguire:
 - un punteggio complessivo minimo pari a 60/100;
 - il punteggio minimo previsto per ciascun criterio di cui alle lettere A, B, C e D.

Tabella 1 – Criteri di valutazione

Criterio	Descrizione	Punteggio minimo	Punteggio massimo
A. Qualità tecnico-scientifica	Chiarezza degli obiettivi, solidità metodologica, coerenza del piano di lavoro, adeguatezza del cronoprogramma e dei deliverable.	15	30

Criterio	Descrizione	Punteggio minimo	Punteggio massimo
B. Coerenza strategica e qualità	Coerenza con lo scopo istituzionale della Fondazione e con le finalità del Programma “ICSC Grants”, integrazione effettiva delle tecnologie abilitanti (HPC, Big Data, Quantum, AI), qualità, complementarità ed adeguatezza delle competenze dei soggetti coinvolti.	15	25
C. Grado di innovazione e avanzamento tecnologico	Livello di innovatività rispetto allo stato dell’arte, contributo all’avanzamento scientifico e tecnologico, valorizzazione delle infrastrutture e delle competenze della Fondazione.	10	20
D. Impatto e sostenibilità	Ricadute attese in termini economici, industriali e sociali, potenziale di trasferimento tecnologico, attrazione di ulteriori risorse, sostenibilità e prospettive di sviluppo successive alla conclusione del progetto.	10	25

Totale massimo: 100 punti

3. Nella valutazione della sostenibilità e dell’impatto della proposta progettuale sarà tenuta in considerazione anche l’eventuale presenza di forme di co-finanziamento da parte dei soggetti proponenti o di altri partner del progetto.
4. I progetti che non raggiungano il punteggio minimo complessivo o il punteggio minimo previsto per uno dei criteri sopra indicati non saranno inseriti in graduatoria.

Articolo 10 – Erogazione del finanziamento

1. L’erogazione del contributo concesso sarà disciplinata dalla Lettera di assegnazione, trasmessa dalla Fondazione al Soggetto Capofila e sottoscritta per accettazione, che regolerà nel dettaglio diritti, obblighi e modalità operative connesse alla realizzazione del progetto.
2. Il contributo sarà erogato secondo modalità e tempistiche definite nella Lettera di assegnazione, sulla base dello stato di avanzamento delle attività progettuali e della rendicontazione delle spese sostenute.
3. In via generale, l’erogazione potrà prevedere:

- una quota a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione della Lettera di assegnazione;
 - una o più quote intermedie, subordinate alla presentazione di una relazione tecnico-scientifica e amministrativa attestante lo stato di avanzamento del progetto e i costi sostenuti;
 - un saldo finale, previa approvazione della relazione conclusiva e della rendicontazione finale delle spese.
4. L'erogazione delle quote successive all'anticipazione è subordinata alla verifica positiva, da parte della Fondazione, della coerenza delle attività svolte rispetto al progetto approvato e della regolarità amministrativo-contabile delle spese rendicontate.
 5. Resta fermo l'obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia il divieto di imputare i medesimi costi a valere sulla presente procedura e su altri programmi o fonti di finanziamento pubbliche o private.

Articolo 11 – Monitoraggio e rendicontazione

1. La Fondazione esercita attività di monitoraggio sull'attuazione dei progetti finanziati, al fine di verificare la corretta realizzazione delle attività previste, il rispetto del cronoprogramma e la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto al progetto approvato.
2. I Beneficiari sono tenuti a trasmettere, secondo le modalità e le tempistiche indicate nella Lettera di assegnazione:
 - relazioni tecnico-scientifiche sullo stato di avanzamento delle attività;
 - relazioni amministrativo-contabili attestanti le spese sostenute;
 - eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla Fondazione ai fini della verifica della corretta esecuzione del progetto.
3. La rendicontazione dovrà consentire la verifica della pertinenza, congruità e tracciabilità delle spese sostenute rispetto alle attività progettuali approvate.
4. La Fondazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli, anche a campione, sulla documentazione amministrativa e contabile, nonché sulla effettiva realizzazione delle attività progettuali.
5. Qualora emergano irregolarità, inadempimenti o scostamenti significativi rispetto al progetto approvato, la Fondazione potrà richiedere chiarimenti, proporre modifiche correttive ovvero disporre la sospensione o la revoca, totale o parziale, del contributo concesso.

6. Eventuali modifiche sostanziali al progetto dovranno essere previamente autorizzate dalla Fondazione, a seguito di richiesta motivata da parte del Soggetto Capofila.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati di cui ICSC venga in possesso in occasione dell'espletamento della presente procedura verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016, secondo le finalità indicate nell'Informativa allegata.

Articolo 13 – Clausola di salvaguardia

1. La Fondazione si riserva la facoltà di fornire chiarimenti interpretativi e di adottare eventuali disposizioni attuative della presente procedura, ove necessario per garantirne la corretta applicazione.

Articolo 14 – Proprietà Intellettuale e valorizzazione dei risultati

1. I risultati delle attività progettuali finanziate nell'ambito della presente procedura dovranno essere gestiti e valorizzati in coerenza con la missione istituzionale della Fondazione e con i principi di accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità dei dati e delle conoscenze scientifiche (principi FAIR), nel rispetto della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale, riservatezza e tutela del know-how.
2. I dati, i prodotti della ricerca e gli output progettuali dovranno essere resi disponibili secondo modalità compatibili con la tutela della proprietà intellettuale e con eventuali obblighi di riservatezza, favorendo, ove possibile, forme di accesso aperto e non discriminatorio.
3. In ogni caso, l'utilizzo dei risultati non potrà pregiudicare le finalità istituzionali della Fondazione né limitare l'accesso alle infrastrutture e alle competenze comuni del Centro Nazionale.

Il Presidente del CdA
Prof. Antonio Zoccoli
(f.to digitalmente)

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data and Quantum Computing (ICSC), in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali

Il Titolare del Trattamento è ICSC - Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data and Quantum Computing, in persona del Direttore Generale Dott.ssa Daniela Gabellini, con sede legale in Via Magnanelli 2 - 40033 Casalecchio di Reno (BO). Il Responsabile della protezione dei dati designato da ICSC è contattabile all'indirizzo mail dpo@supercomputing-icsc.it.

3. Responsabili del trattamento

ICSC può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui ICSC ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte di ICSC istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

4. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale "autorizzato" al trattamento ex artt. 29 e 4.10 del citato Regolamento europeo, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

5. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato da ICSC al fine di dare corso alla valutazione della candidatura al programma "ICSC Grants". La base giuridica dei trattamenti è, quindi, costituita dall'art. 6 comma 1 lett. b).

6. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, fatta eccezione per la:

- a. comunicazione ai collaboratori di ICSC in qualità di persone autorizzate e/o Responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema;
- b. comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso ai sensi della L. 241/1990;
- c. comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso civico, previa valutazione dei limiti cui è sottoposta tale comunicazione ai sensi dell'art. 5 bis del D.lgs. 33/2013;
- d. pubblicazione ai sensi della normativa in materia di trasparenza.

7. Categorie di dati personali trattati

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 5, oggetto di trattamento potranno essere dati ordinari identificativi della persona, quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo e-mail.

8. Modalità di trattamento

I Suoi dati personali sono trattati con modalità, strumenti e procedure informatiche e/o analogiche. ICSC osserva specifiche misure di sicurezza tecniche ed organizzative (ad es. crittografia del dato) per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.

9. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

10. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate e comunque non oltre il termine ordinario decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

11. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento europeo:

- a. di accesso ai dati personali;
- b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- c. di opporsi al trattamento;
- d. di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Ai fini dell'esercizio dei Suoi diritti, può inviare una pec a ICSC supercomputing-icsc@pec.it, oppure contattare il Data Protection Office di ICSC all'indirizzo mail dpo@supercomputing-icsc.it.

12. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere alla valutazione della sua candidatura al programma "ICSC Grants".